



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 93/15
Lussemburgo, 3 settembre 2015

Sentenza nella causa C-398/13
Inuit Tapiriit Kanatami e a. / Commissione

La Corte conferma la validità del regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

Il legislatore dell'Unione ha potuto adottare validamente tale regolamento in risposta alle divergenze sussistenti tra le normative nazionali sulla commercializzazione di detti prodotti

Il regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (o «regolamento di base») ¹ tutela gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alla foca in quanto parte integrante della loro cultura e della loro identità. A tale titolo, esso autorizza l'immissione nel mercato dell'Unione dei prodotti derivati dalla foca, in linea di principio, solo quando essi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata da tali comunità a fini di sussistenza.

L'Inuit Tapiriit Kanatami, un'associazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi, nonché alcune altre associazioni e taluni privati (fabbricanti e commercianti di prodotti derivati dalla foca di diverse nazionalità) hanno impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il regolamento di attuazione ² del regolamento di base, invocando l'illegittimità di quest'ultimo, cosicché il regolamento di attuazione resta privo di qualsivoglia base giuridica.

Con sentenza del 25 aprile 2013 ³, il Tribunale ha respinto il ricorso dell'Inuit Tapiriit Kanatami e delle altre associazioni e privati. Costoro hanno quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale.

Con la sentenza odierna, la Corte **respinge integralmente l'impugnazione**.

In primo luogo, la Corte afferma che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la legittimità del regolamento di base debba essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto alla data della sua adozione, cosicché, contrariamente a quanto sostengono l'Inuit Tapiriit Kanatami, le altre associazioni e i privati, la data della proposta di regolamento della Commissione non è rilevante. Infatti, nel contesto di un ricorso avverso un atto legislativo, quale il regolamento di base, l'oggetto del controllo di legittimità del giudice dell'Unione non è la proposta, modificabile nel corso del procedimento legislativo, ma l'atto legislativo, quale adottato in esito a tale procedimento dal legislatore dell'Unione.

In secondo luogo, erroneamente i ricorrenti sostengono che le considerazioni contenute nel preambolo del regolamento di base non siano sufficienti a giustificare il ricorso all'articolo 95 CE e che il Tribunale non potesse tener conto delle indicazioni fornite dalla Commissione nel corso della fase contenziosa del procedimento. La Corte ricorda che la motivazione degli atti di portata generale può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla loro

¹ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36). Tale regolamento è stato oggetto di un primo ricorso ([T-18/10](#)) che il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile con ordinanza del 6 settembre 2011. Avverso tale ordinanza è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia ([C-583/11 P](#)), che l'ha respinta con sentenza del 3 ottobre 2013 (v. comunicato stampa [123/13](#)).

² Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 (GU L 216, pag. 1).

³ Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a. / Commissione, ([T-526/10](#), v. comunicato stampa [55/13](#)).

adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che essi si prefiggono di conseguire. In tal senso, legittimamente il legislatore dell'Unione si è potuto limitare ad esporre solo in termini generali le divergenze esistenti tra le normative nazionali sul commercio dei prodotti derivati dalla foca nonché gli squilibri che ne conseguono sul funzionamento del mercato interno (squilibri che, secondo il legislatore, hanno giustificato l'adozione del regolamento di base). Segnatamente, il legislatore non era tenuto a precisare il numero e l'identità degli Stati membri la cui normativa nazionale è all'origine dell'atto adottato. Dal momento che la motivazione del regolamento di base è di per sé sufficiente, non può contestarsi al Tribunale di aver preso in considerazione (nel suo esame) le informazioni supplementari, sottoposte dalla Commissione nel corso della fase contenziosa del procedimento e relative alla situazione della normativa degli Stati membri che ha condotto all'adozione di tale regolamento,.

La Corte afferma inoltre che, sulla base delle informazioni risultanti sia dalla motivazione del regolamento di base sia dalle precisazioni apportate dalla Commissione, non contestate, il Tribunale ha potuto constatare che, alla data di adozione del regolamento di base, sussistevano tra le disposizioni nazionali in tema di commercio dei prodotti derivati dalla foca, differenze tali da ostacolarne la libera circolazione. Pertanto, correttamente, il Tribunale ha concluso che tali differenze erano idonee a giustificare l'intervento del legislatore dell'Unione sulla base dell'articolo 95 CE, in quanto tale disposizione consente al legislatore di adottare, ai fini dell'informazione delle norme interne degli Stati membri, atti tesi all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno.

In terzo luogo, la Corte ricorda che la tutela del diritto di proprietà sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non verte su semplici interessi o opportunità di carattere commerciale, bensì su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva una posizione giuridica acquisita che consente l'esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare. Al riguardo, la Corte rileva che i ricorrenti si sono limitati ad invocare la semplice possibilità di commercializzare prodotti derivati dalla foca nell'Unione, senza precisare i diritti che sarebbero stati lesi dal regolamento di base.

In quarto luogo, la Corte afferma che, dal momento che l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni⁴ – che sollecita gli Stati membri delle Nazioni Unite ad ottenere il previo consenso di tali popoli prima di adottare o di applicare misure che li possano riguardare – non possiede, di per sé, valore giuridico vincolante, il regolamento di base non comporta alcun obbligo di conformarsi a tale disposizione.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁴ Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007.